

STATUTO

FONDAZIONE FILANTROPICA SIDIVAL FILA O.N.L.U.S.

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE FILANTROPICA SIDIVAL FILA ETS", con sede legale in Frascati (RM) Via San Francesco D'Assisi n. 3, presso il Convento di San Bonaventura.

La Fondazione ha durata illimitata.

Padre Sidival Fila, in qualità di fondatore, ne costituisce il soggetto di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto alla Fondazione.

Art. 2 – Scopo ed attività

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale ed internazionale
E' scopo della Fondazione l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale infra indicate, con espresso divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, di promozione e tutela dei diritti umani

e della dignità della persona, di contrasto verso tutte le forme di disagio sociale ed emarginazione.

La Fondazione riconosce come strumento universale per l'emancipazione individuale e sociale la libertà di espressione, in tutte le sue forme (orale, scritta, stampata, artistica o attraverso ogni altro mezzo riconosciuto idoneo dalla Fondazione).

La Fondazione si ispira a principi di solidarietà ed equità sociale.

La Fondazione persegue gli scopi di cui sopra esclusivamente attraverso attività di solidarietà e sostegno in favore di persone in stato di svantaggio economico/sociale o di associazioni che abbiano attività analoghe o simili sia in ambito nazionale che internazionale.

Nei confronti dei soggetti indicati, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

- predisporre programmi di elargizione di fondi e di materiali in sostegno alle persone in condizione di disagio sociale;
- predisporre elargizioni destinate alle attività sia promosse che gestite direttamente, sia gestite indirettamente da altri enti, istituzioni, associazioni (anche sportive) o altre fondazioni con scopi sociali analoghi o simili e qualificate come ETS Onlus o Ong;

- predisporre elargizioni di fondi che sostengano l'espressione artistica e culturale (mostre, pièce teatrali, concerti, workshops, audio e video narrazioni, pubblicazioni), le manifestazioni sportive, l'innovazione strumentale e tecnologica, la valorizzazione delle identità culturali, delle lingue e delle modalità espressive locali sia nazionali che internazionali.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse ad esso, tra cui:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016; erogazione di denaro, beni e servizi a favore di persone svantaggiate; finanziamento o svolgimento diretto di attività aventi ad oggetto:

- ex art. 5, lett. a), d.lgs. 117/2017,

prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

- ex art. 5, lett. b), c), d), d.lgs. 117/2017,

interventi sanitari e socio-sanitari, di istruzione, di formazione, di sport dilettantistico;

- ex art. 5, lett. f) e h), d.lgs. 117/2017,

interventi di tutela, promozione e valorizzazione

di attività e iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di ricerche scientifiche in generale; sostenendo iniziative volte al rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale, arrecando beneficio a soggetti svantaggiati e promuovendo progetti realizzati da Terzi, finanziati con l'erogazione gratuita ad enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nel settore di attività sopra indicati e previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/1997.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, impegnandosi ad intervenire sulle condizioni di svantaggio ed emarginazione ed improntando la propria azione ad una solidarietà fondata sui valori di uguaglianza la Fondazione intende:

- promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative di sostegno a favore di persone svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale;
- finanziare attività rivolte alla promozione dei diritti umani, alla lotta alla povertà, sia promosse e gestite direttamente sia gestite da altri enti (inclusi scuole, enti religiosi, ospedali), istituzioni, associazioni o altre fondazioni ETS, Onlus o Ong;

- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo;
- realizzare, vendere e distribuire pubblicazioni inerenti lo scopo della Fondazione su qualsiasi tipo di supporto mediatico;
- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere, come mostre, spettacoli, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, eventi sportivi, nonché finanziare analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;
- promuovere e produrre comunicazioni anche di tipo pubblicitario inerenti lo scopo della Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione esistenti;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con scuole, università, istituti e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguano scopi simili;
- organizzare attività di informazione, comunicazione, e dibattito al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i legislatori sui temi riguardanti la promozione degli scopi della Fondazione;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in

difesa della dignità umana e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli, e che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità della Fondazione.

La Fondazione intende partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; la Fondazione intende anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.

Art. 3 – Attività secondarie, strumentali, accessorie e connesse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A) dal fondo di dotazione iniziale;
- B) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- D) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- E) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- F) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La Fondazione, inoltre, trae le sue risorse

attraverso la vendita diretta di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

I principi ai quali la Fondazione si atterrà, in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, saranno quelli di equità sociale, di assenza di speculazione ed equità di distribuzione tra i vari progetti, in ossequio a quanto previsto dal comma 2, art. 38, d.lgs. 117/2017.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Le opere donate da Padre Sidival, che costituiscono il patrimonio della Fondazione, sono

custodite presso il Convento di San Bonaventura al Palatino, sito in Roma, Via di San Bonaventura n. 7, luogo in cui risiede Padre Sidival e delle quali il medesimo è depositario.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Comitato scientifico
- il Sindaco Unico

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri inizialmente nominati dal Fondatore di cui due scelti tra gli ordinati della Provincia dei Frati Minori di San Bonaventura.

Alla scadenza dei membri nominati dal Fondatore, il Consiglio uscente delibererà il numero di componenti del nominando Consiglio d'Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto:

- per il 40%, da Consiglieri nominati dal

Fondatore o, in caso di cessazione, decesso o rinuncia da parte di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica;
- per il 60% per cooptazione dai soli Consiglieri uscenti all'unanimità.

In caso di nomina di un Consigliere da parte dell'assemblea degli Associati-Aderenti, dette percentuali verranno conseguenzialmente ridotte nel rispetto delle proporzioni.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio di amministrazione per decesso, rinuncia o revoca il Consiglio di Amministrazione coopterà il sostituto nel rispetto delle percentuali suddette.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero organo collegiale decadrà dall'incarico e si procederà alla nomina del nuovo Consiglio ai sensi dei commi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in sede ordinaria due volte all'anno e in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto inviato a mezzo raccomandata A.R. o tramite pec e ricevuto otto giorni prima, con

l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le adunanze si potranno svolgere tramite videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano la partecipazione a distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto, degli scopi, per lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza di due terzi dei propri membri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di stabilire le linee generali delle attività

della Fondazione;

- di realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- di curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- di deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni mobili di valore ed immobili;

- di disporre il migliore impiego del patrimonio;

- di deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati, nazionali od internazionali;

- di provvedere alla assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale determinandone il trattamento economico;

- di deliberare la eventuale costituzione di commissioni, comitati e centri di studio, regolandone il funzionamento e la eventuale retribuzione;

- di deliberare sulla stipulazione di atti e contratti con i privati e la pubblica amministrazione;

- di deliberare di promuovere o di resistere ad

azioni giudiziarie con ogni potere anche transattivo;

- di individuare i soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione;
- di deliberare su eventuali modifiche statutarie;
- di nominare il Sindaco Unico;
- di determinare annualmente la misura del conferimento di contributi in denaro o di beni, materiali e immateriali necessaria per assumere la qualifica di Associato-Aderente;
- assume i provvedimenti di esclusione degli Associati-Aderenti;
- di approvare l'eventuale regolamento della Fondazione;
- di deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;
- di deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, in conformità all'art. 11 del presente Statuto;
- di nominare i membri del Comitato scientifico;
- di disporre all'unanimità degli aventi diritto e con l'esclusione del soggetto interessato la revoca di uno dei propri membri.

Art. 7 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Socio Fondatore è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica il Fondatore potrà designare il nuovo Presidente, e in caso di decesso del Fondatore, la designazione del nuovo Presidente spetterà al Ministro Provinciale della Provincia dei Frati Minori di San Bonaventura in carica, o a persona da quest'ultimo designata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma nel caso in cui si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- si esprime sulle domande di ammissione degli Associati-Aderenti;
- convoca le assemblee degli Associati-Aderenti sia su loro richiesta che in base all'ultimo

capoverso dell'art. 9;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno nel più breve tempo, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è a tempo indeterminato, e viene a cessare per decesso o rinuncia da parte di quest'ultimo.

Art. 8 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, elegge tra i suoi componenti un coordinatore.

Si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire ai suoi membri la competenza su singoli argomenti.

Il Comitato scientifico fornisce agli organi statuari il proprio parere consultivo sulle iniziative della Fondazione, con particolare riguardo:

- alle eventuali attività di vendita diretta o indiretta, per il tramite di intermediari, di beni acquisiti da terzi anche a titolo gratuito al fine di sovvenzionare le attività istituzionali e

quelle strumentali al funzionamento della
fondazione stessa;

- all'organizzazione diretta di mostre o con
l'intermediazione di soggetti esperti nel settore,
al fine sempre della costituzione di un patrimonio
la cui rendita sia permanentemente destinata al
perseguimento dello scopo istituzionale della
fondazione;
- all'organizzazione di convegni e seminari ed a
iniziative culturali.

Il Comitato scientifico dura in carica un massimo
di cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.

Padre Sidival presiede il Comitato scientifico ed
è componente permanente fino a revoca o dimissioni.

Art. 9 - L'Organo di controllo – Il Sindaco Unico

La Fondazione si dota di un organo di controllo
monocratico, composto da un soggetto denominato
Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro.

Al Sindaco Unico si applica l'art. 2399 del codice
civile, esso deve essere nominato dal Consiglio di
Amministrazione fra le persone fisiche aventi i
requisiti previsti dall'art. 30 del d.lgs.

117/2017, deve inoltre essere un revisore legale
iscritto nell'apposito registro, a prescindere dal
superamento dei limiti di cui all'art. 31 del

d.lgs. 117/2017.

Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco Unico.

Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Sindaco Unico resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 10 - Associati-Aderenti

Gli Associati-Aderenti sono ammessi previo assenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora entro 45 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Presidente del Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve intendersi rigettata.

La qualifica di Associato-Aderente dura 2 anni e viene rinnovata automaticamente attraverso un nuovo conferimento.

La qualifica di Associato-Aderente si perde in caso di comportamenti non conformi alle finalità della Fondazione, con provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione non reclamabile.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla ripetizione dei conferimenti.

Gli Associati-Aderenti, nell'ambito di assemblee a loro riservate, potranno nominare un consigliere in conformità a quanto sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le assemblee saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibereranno validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero

dei soci presenti.

Almeno una volta all'anno il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca l'assemblea degli Associati-Aderenti al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

Art. 11 - Entrate e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo sul quale il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro trenta giorni.

Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Anche in tal caso il relativo progetto deve essere presentato al Sindaco unico almeno un mese prima ed il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro trenta giorni.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 a

seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 12 – Estinzione e Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

La Fondazione si estingue, altresì, nel caso di insufficienza del patrimonio, qualora il Fondatore non abbia provveduto al reintegro entro sei mesi dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del d.lgs. 117/2017, ove istituito: i) alla Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori; ii) qualora ciò non fosse possibile, alla Frati Minori Lazio Onlus;

iii) qualora la stessa non fosse più attiva, ad altro Ente del Terzo Settore ispirato al carisma Francescano proprio del Fondatore, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione; iv) infine, in loro mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni concessi in godimento alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti

Art. 13 – Personalità giuridica

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017, mediante la cui iscrizione le fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenterà, ai sensi del d.p.r. del 10 febbraio 2000, n. 361, la domanda affinché alla Fondazione venga riconosciuta personalità giuridica, con tutte le conseguenze legali che ne deriveranno.

Art. 14 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme

vigenti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Nelle more della operatività del Registro Unico del Terzo Settore, qualora la Fondazione richiedesse l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche si renderanno applicabili esclusivamente le norme del presente statuto compatibili con le disposizioni del codice civile sulle fondazioni, non potrà essere utilizzata la locuzione Ente del Terzo Settore nè l'acronimo ETS, che dovranno considerarsi come non apposti al presente statuto e che in caso di iscrizione presso l'anagrafe delle onlus verranno automaticamente sostituiti dalla locuzione organizzazione non governativa di utilità sociale o dall'acronimo onlus.